



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
SALERNO

Salerno,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

A Istituzioni Scolastiche, p  
tramite dell'USP Salerno

OGGETTO: Decreti concessivi di congedo straordinario retribuito ex art. 42 c. 5 DLgs 151/2001

Dall'esame dei decreti in oggetto, questa RTS riscontra talvolta l'assenza dei requisiti previsti dalla normativa per la concessione del congedo o comunque l'esistenza di altri tipi criticità che necessitano di successivi integrazioni e riesami. Allo scopo di semplificare omogeneizzare l'attività di codesti Uffici, così da favorire la tempestività dei controlli giuridici contabili, si forniscono alcune brevi indicazioni.

Assodato che il presupposto per la concessione del beneficio è la condizione di gravità dell'handicap di cui è portatore l'assistito (che deve essere titolare dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/90, non essendo sufficiente lo stato di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 dell'art. 42 del Dlgs 151/01 individua due requisiti fondamentali: convivenza e rispetto dell'ordine di priorità.

Per quanto al primo requisito, la **convivenza consiste nella coabitazione nello stesso appartamento**, cui è assimilata solo l'ipotesi della residenza nello stesso stabile, anche se in appartamenti distinti; mentre vi fa eccezione solo l'ipotesi dei genitori che assistono un figlio disabile. Tale requisito può anche non sussistere al momento della presentazione dell'istanza; tuttavia il richiedente deve dichiarare che trasferirà la residenza o assumerà il domicilio temporaneo presso la residenza dell'assistito, in modo che, al momento della fruizione del congedo, la residenza sia effettiva. Tale circostanza va verificata prima della concessione del beneficio.

Per quanto al secondo, l'ordine di priorità è ben definito dalla circolare INPS n. 49/2019, a cui si allega, per un'attenta lettura. Ciò significa che il soggetto legittimato per prima (ad es. un figlio

convivente o un coniuge lavoratore autonomo) non può rinunciarvi per favorire l'illegittimo scorrimento dell'ordine di parentela e tale principio discende dal preciso ordine di priorità dettato dall'art. 42 comma 5, che, come espressamente chiarito dalla circolare della Funzione Pubblica 1/2012, non si ritiene derogabile. Ed è anche necessario acquisire idonea certificazione da eventuali familiari che dichiarino di non fruire del congedo.

Si rammenta che tutte le dichiarazioni o altre autocertificazioni devono essere rese ai sensi della L. 445/2000 – art. 46 e 47, al fine dell'assunzione diretta delle responsabilità connesse a dichiarazioni mendaci.

Per quanto alla durata complessiva del congedo, lo stesso non può superare i due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente; è pertanto indispensabile che il decreto riepiloghi i periodi già fruiti o annotati, in caso di prima concessione, l'assenza di precedenti periodi.

È il caso di sottolineare che codeste Amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli di legittimità prima dell'adozione del provvedimento finale, così da scongiurare ipotesi di danno erariale; infatti, se dai controlli di competenza della RTS risulta un'illegittima fruizione del beneficio, codesti Uffici dovranno attivare i procedimenti necessari a regolarizzare la posizione giuridica ed economica del dipendente che, nelle more del controllo, potrebbe già aver fruito di parte del (o anche di tutto il) periodo. Va da sé che la mancata adozione dei provvedimenti conseguenziali alla revoca di un beneficio concesso in assenza di requisiti investe la responsabilità dirigenziale patrimoniale e personale del dirigente dell'ufficio di servizio.

Tutto quanto sopra, si sollecita la massima attenzione e scrupolosità nella trattazione dei provvedimenti in parola.

All'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno si chiede la cortese collaborazione per l'invio della presente nota a tutte le Istituzioni Scolastiche.

Cordiali saluti.

p. il Direttore